



COMUNE DI COGOLETO

-Paese natale di Cristoforo Colombo-

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ANNUALITA' 2021, RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE DELL'ANNO 2020 - SCADENZA 3 GIUGNO 2022 ORE 12.00

Approvato con Determina n. 385 del 02/05/2022

PROT. N. 10056 del 04/05/2022

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;

Vista la Deliberazione n. 1042/2021 con cui la Regione Liguria ha avviato le procedure per l'attribuzione delle risorse annualità 2021 per il sostegno alla locazione e disciplina i criteri attuativi del fondo;

Rende noto

Che sono aperti i termini per la partecipazione al presente bando per l'assegnazione di contributi integrativi a sostegno dei canoni di locazione sostenuti nell'anno 2020.

ARTICOLO 1

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità integrative per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2020.

ARTICOLO 2

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00.

I contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, nel Comune di Cogoletto;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando, pari a € 103.833,41;
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00, ovvero non superiore a € 35.000,00 in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

ARTICOLO 3

I requisiti suddetti — posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale — sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) — stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica — può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari verrà presentata una sola istanza da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione ed a cui sono intestate le ricevute dell'affitto.

ARTICOLO 4

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo spettante potrà essere rimodulato.

Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso alla graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del de cuius richiedente e che continuano

a condurre l'alloggio. In tutti gli altri casi il contributo spettante verrà annullato ed inserito nuovamente nel fondo per essere ridistribuito proporzionalmente tra gli altri aventi diritto.

Verrà erogato l'intero contributo agli aventi diritto soltanto nel caso in cui gli stessi siano in regola con tutti i pagamenti di tasse, imposte e tributi nei confronti del Comune. In caso contrario si provvederà a regolarizzare eventuali differenze detraendo dal contributo spettante quanto dovuto al Comune, ai sensi del vigente Regolamento Comunale n. 9 dell'11/11/2020

ARTICOLO 5

La domanda di assegnazione del contributo dovrà pervenire al Comune ENTRO LE ORE 12.00 DEL 03 GIUGNO 2022 utilizzando esclusivamente i modelli appositamente predisposti.

Tale termine è perentorio e pertanto verranno considerate inammissibili le domande che, per qualsiasi ragione, non pervengano entro tale data.

I modelli sono disponibili presso il centralino o scaricabili nell'apposita sezione del sito web del Comune di Cogoleto (www.comune.cogoleto.ge.it). **I modelli dovranno essere debitamente compilati a cura del richiedente e pervenire al Comune di Cogoleto con le seguenti modalità:**

- **trasmessi esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it (posta certificata)**

OPPURE

- **consegnati all'Ufficio Protocollo, previo controllo circa la completezza della documentazione da parte dell'ufficio preposto, esclusivamente nei seguenti orari: Lunedì 9.00-12.00 e Mercoledì 15.00-17.00;**

In caso di consegna a mano farà fede la data di protocollazione dell'ente. Nel caso di invio tramite posta certificata alla posta certificata del Comune farà fede la ricevuta di consegna al server di posta del Comune.

A tale documentazione, costituendo autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, occorre **allegare copia di un documento di identità in corso di validità.**

Il richiedente deve indicare nell'istanza il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferito al nucleo familiare **ed allegare a pena di esclusione la relativa certificazione ISEE in corso di validità.**

Il richiedente deve altresì **allegare a pena di esclusione comprovata documentazione** circa l'effettivo **onere relativo al canone di locazione sostenuto** da parte del nucleo familiare (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario) e relativo **contratto di locazione con estremi di registrazione** – riferite **all'annualità 2020.**

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in copia da allegare agli atti;

Tutta la documentazione inviata via PEC dovrà essere in formato PDF.

Alla domanda deve essere allegata la **scheda di monitoraggio** della condizione abitativa e la restante documentazione eventualmente necessaria (es. permesso di soggiorno) secondo quando indicato nel fac-simile di domanda.

L'amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto autocertificato. In caso di falsa dichiarazione si decade dai benefici ottenuti e si incorre nelle sanzioni penali previste dalla legge.

ARTICOLO 6

Il Comune di Cogoleto verificherà la regolarità delle domande presentate e provvederà alla formazione di un unico elenco dei beneficiari ammessi sulla base di quanto previsto dal presente bando.

Le condizioni di ammissibilità devono persistere al momento della presentazione della domanda e comunque qualsiasi documentazione o integrazione dovrà essere presentata tassativamente entro la data di scadenza.

Non saranno accettate e quindi saranno escluse d'ufficio: le richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate; le domande non ammissibili per carenza di requisiti, contraddittorie, irregolari, incomplete, compilate solo in parte, mancanti degli allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione, nonché quelle che in base ai controlli effettuati risulteranno non veritiere.

L'elenco degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati sul sito web comunale nella sezione news, in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, **riportando esclusivamente il numero di protocollo della domanda, che è onere dell'interessato acquisire.**

Ai sensi della Legge 241/90 il Comune NON invierà comunicazioni personali ai singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione in elenco.

ARTICOLO 7

Il Comune predisporrà, in base ai fondi assegnati al presente Bando, gli atti conseguenti per l'erogazione degli importi agli aventi titolo collocati nell'elenco ammessi, nel rispetto delle leggi e del Regolamento comunale in materia di bilancio. Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, il contributo sarà diminuito proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti gli istanti.

ARTICOLO 8

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403 del 1998 l'amministrazione comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

A tal fine l'amministrazione può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In particolare il Comune, sulle base delle dichiarazioni patrimoniali presentate, effettuerà controlli avvalendosi di informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, ovvero dei Comandi Territoriali della Guardia di Finanza.

Le verifiche su quanto dichiarato saranno operate su un campione, ottenuto mediante sorteggio, corrispondente alla percentuale del 10% su tutti gli aventi diritto al contributo.

In caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, il Comune provvede alla revoca del beneficio concesso ed è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, che deve essere restituito gravato degli interessi legali, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

Ai fini dell'attuazione dei controlli, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei richiedenti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

ARTICOLO 9

In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché – ai sensi del dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 edell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dal Comune e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle “Disposizioni e criteri attuativi FSA 2021” (articolo 6), mediante il portale regionale dedicato.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

Ufficio Casa 010 9170267

ufficiocasa@comune.cogoleto.ge.it

oppure Ufficio Servizi Sociali 010 9170253.

PER IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Isabella CERISOLA